

## REGOLAMENTO (CE) n. 1897/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Diversi prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1255/96 devono essere stralciati dall'elenco figurante nell'allegato dello stesso, sia perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.
- (3) Di conseguenza, i prodotti la cui descrizione deve essere modificata vanno considerati come prodotti nuovi.
- (4) A fini di chiarezza, in considerazione dell'elevato numero di modifiche che entrano in vigore il 1° gennaio 2007, occorre sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova con effetto a decorrere da detta data.
- (5) Il periodo di validità della misura deve essere limitato per consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la

cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano adottate ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi <sup>(2)</sup>.

- (6) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (7) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.
- (8) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti figuranti nell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007. Esse scadono alla data di cui all'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.